



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI
(del 4 giugno 2024)

Il Municipio di Manno, richiamati

- gli articoli 135 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987,
- l'articolo 59 del Regolamento organico dei dipendenti, (ROD),

con risoluzione municipale 327 del 3 giugno 2024, stabilisce quanto segue.

Art. 1 – Scopo e campo di applicazione

¹ La presente Ordinanza si applica a tutti i dipendenti del Comune di Manno assoggettati al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Manno.

² Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

Art. 2 - Classe salariale e funzioni

La scala salariale e le relative funzioni dei dipendenti comunali, comprensiva della tredicesima mensilità, è stabilita sulla base della scala salariale utilizzata per i dipendenti dello Stato del Canton Ticino, con gli adeguamenti al carovita decisi dal Municipio, e definita come segue: ¹

Funzione	Classificazione
Segretario	10
Direttore scolastico	9
Responsabile servizi finanziari ²	9
Tecnico comunale	9
Vice segretario	7
Contabile	5
Funzionario tecnico	5
Responsabile eventi e relazioni pubbliche	5
Funzionario amministrativo	4
Impiegato amministrativo	3
Capo operaio	5
Responsabile centro comunale	4
Cuoca scuola dell'infanzia	3
Operaio qualificato	3
Operaio non qualificato	2
Ausiliario	1

¹ Modifica adottata con ris. mun. 552/6.10.2025, pubblicata dal 15.10.2025 ed entrata in vigore 1.1.2026

² Modifica adottata con ris. mun. 552/6.10.2025, pubblicata dal 15.10.2025 ed entrata in vigore 1.1.2026

Art. 3 – Requisiti

I requisiti per le singole funzioni sono definiti dal Municipio al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Art. 4 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2024 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 5 – Norme transitorie

I dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza hanno diritto al mantenimento della funzione, anche se non in possesso dei requisiti minimi.

Art. 6 - Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 7 giugno 2024 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 7 – Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli